

DUVRI

**SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE
AMBIENTALE “A CHIAMATA” DEI LOCALI ADIBITI A
SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE,
STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS
REV. 00 DEL 20/01/2025**

DUVRI PRELIMINARE



Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 17,26 e 28 del D.lgs. 81/ 2008 viene sottoscritto da:



Firma
Datore di Lavoro

Generale di Divisione Roberto MANNA

data



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Maresciallo Ordinario Stefano CASA'



Datore di Lavoro Appaltatore

Emissione		21/01/2025
Revisione	1	
Revisione	2	



INDICE

INTRODUZIONE

DEFINIZIONI

PREMESSA

FINALITÀ

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

METODOLOGIA

FASE A

FASE B

FASE C

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE
- 1.2 LA SEDE OGGETTO DELL'APPALTO
- 1.3 DESCRIZIONE DEL SITO DOVE SI SVOLGERÀ L'APPALTO
- 1.4 DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI APPALTO
- 1.5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE EFFETTUATE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE NEI LUOGHI DI LAVORO
- 1.6 RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

SEZIONE 2 APPALTI

- 2.1 PREMESSA
- 2.2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
- 2.3 LA DITTA AFFIDATARIA

SEZIONE 3 VALUTAZIONE RISCHIAINTERFERENZA

- 3.1 PREMESSA
- 3.2 RISCHI TIPICI
 - 3.2.1 RISCHI FISICI
- 3.3 ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INTERFERENTI
 - 3.3.1. AREA/ ATTIVITÀ DI INTERFERENZA
- 3.4 RISCHIAINTERFERENZE
- 3.5 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZA
- 3.6 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA
- 3.7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
- 3.8 COSTI PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE



ALLEGATO 1

DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE IMPRESE APPALTATRICI E PRESTATORI D'OPERA

DOCUMENTO INFORMATIVO

ALLEGATO 2

CONDIVISIONE E PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

ALLEGATO 3

INFORMATIVA COVID-19

COVID-19



**SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE
AMBIENTALE “A CHIAMATA” DEI LOCALI ADIBITI A
SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE,
STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS**

INTRODUZIONE



DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, conoscenza opzione per l'acquisto, di prodotti o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto o in cui i servizi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

Appalti pubblici di lavori: sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.lgs. n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di "contratto di subappalto", che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General Contractor (gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.



Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.lgs. n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno e dai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (*art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.lgs. n°81/2008*). In particolare nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, tali rischi ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.lgs. n°81/2008. Nell'ambito di applicazione del D.lgs.n°50/2016 l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26c.3 del D.lgs. n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (*Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).



Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal DUVRI e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 18 e 26 c.6 del D.lgs. n°81/2008.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel DUVRI per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.lgs. n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art. 26 cc.3 e 5 del D.lgs. n°81/2008.

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.lgs. n°81/2008)



PREMESSA

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)** si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture



FINALITÀ

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- Valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.lgs.81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.lgs.81/2008).



CAMPO DI APPLICAZIONE

La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n.177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente

risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);* - aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
- *D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 Allegato XV – "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili";*
- *Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;*
- *Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);*
- *Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *D.lgs. 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007);*
- *Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008.*



METODOLOGIA

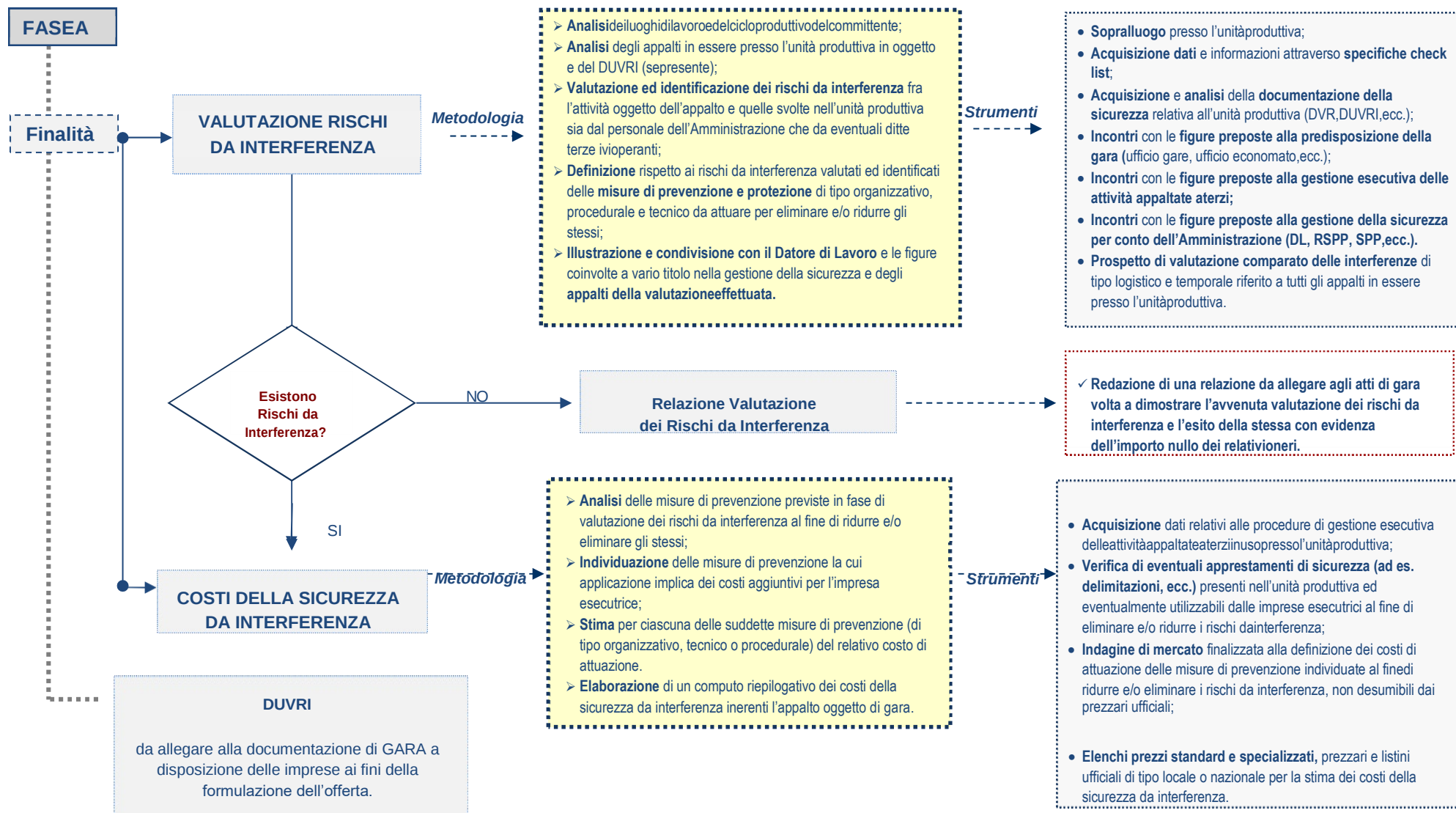
Alla luce di quanto evidenziato la **metodologia attuata** per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

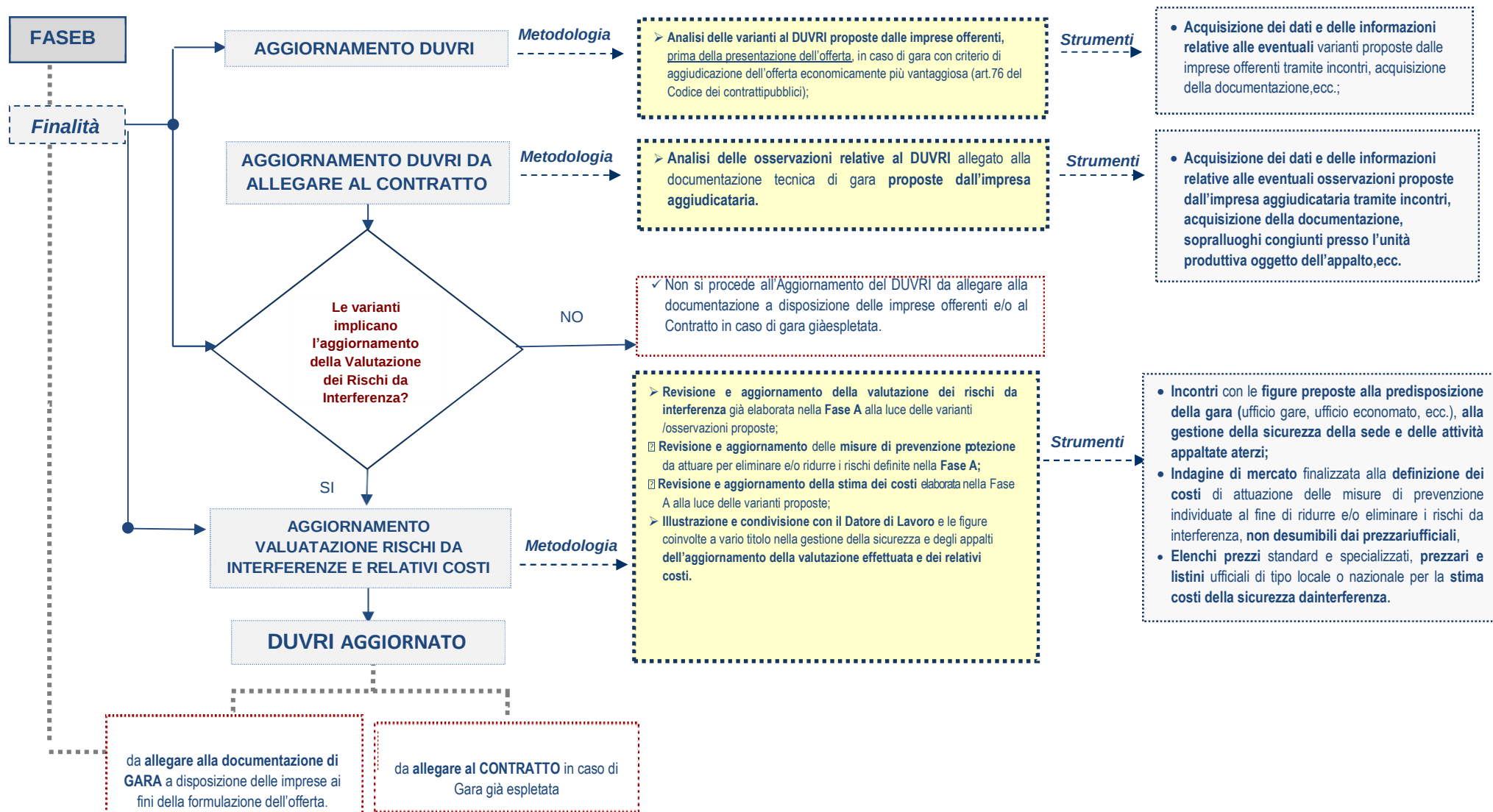
FASE A: fase in cui l'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;

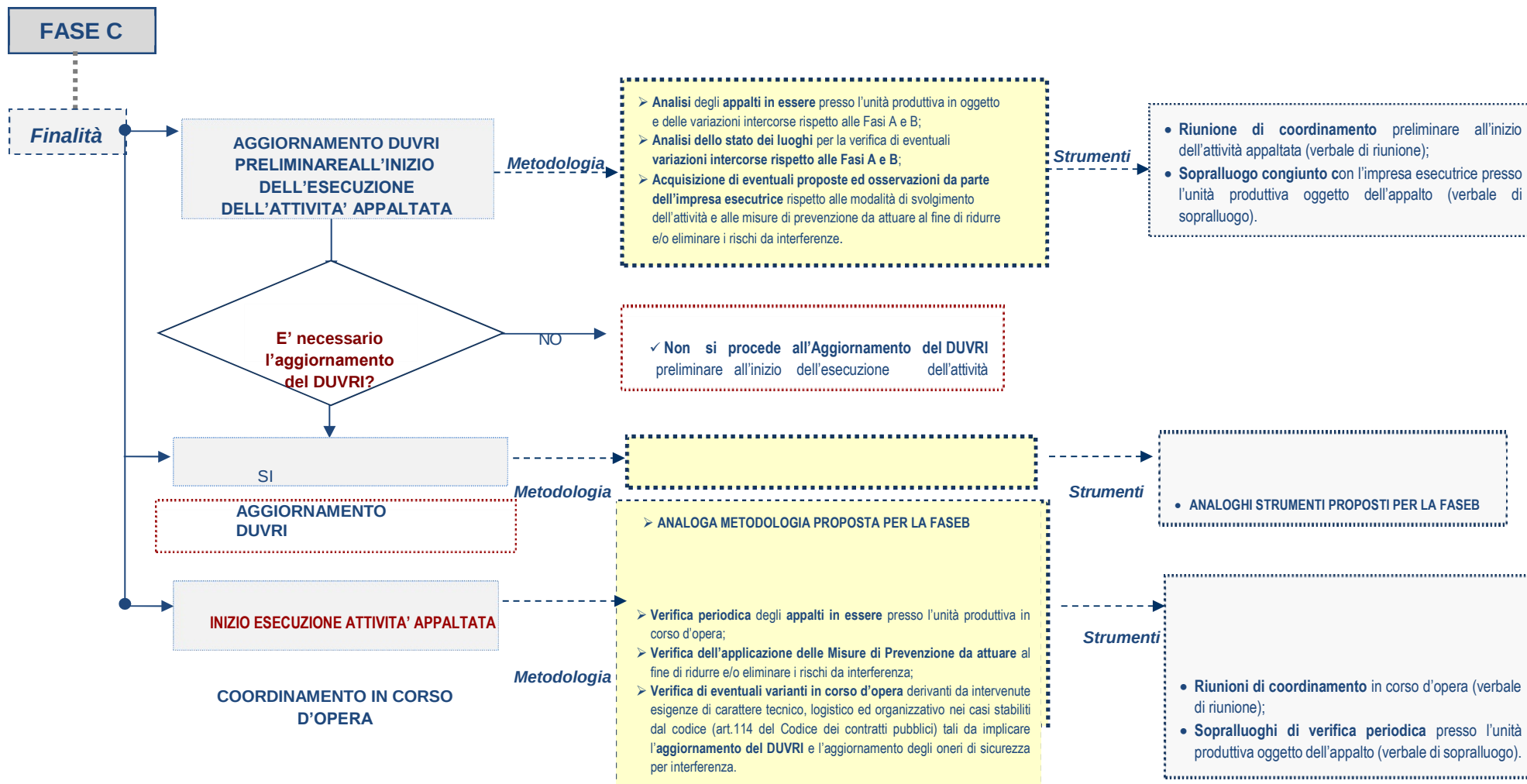
FASE B: fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criteri o di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa) e/o successiva all'aggiudicazione;

FASE C: fase di esecuzione dell'attività.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle specifiche sottofasi.







STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e successivamente allegato al contratto d'appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell'unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere l'articolazione e la finalità del documento, i criteri e la metodologia per l'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 – APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unità produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell'attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riporterà in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici rimandando, per una descrizione più approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in corso d'opera del documento stesso

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il **DUVRI** quale **strumento operativo di gestione e controllo**, dal punto di vista prevenzionistico, **delle attività appaltate a terzi** si configura come un **documento dinamico** che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.

In particolare, l'Amministrazione provvederà ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano l'aggiornamento del DUVRI:

- nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli oneri di sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;
- nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto;
- nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare l'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;
- ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unità produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza già valutate;
- ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unità produttiva (figure coinvolte nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione acquisirà, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, l'**attività di coordinamento e cooperazione** prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.

Verrà svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attività appaltata coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici già operanti nell'unità produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all'inizio delle attività e, se necessario, in corso d'opera.

SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SEDE OGGETTO DELLA PROCEDURA



SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

1.1 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

Amministrazione	GUARDIA DI FINANZA – REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO LOGISTICO – SICILIA
Indirizzo	VIA CAVOUR 2 90133 PALERMO (PA)
Recapiti Telefonici	091-7442243 091-7442297
Settore/Attività	<i>La Guardia di Finanza in acronimo GdF è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Trae le proprie origini nel 1774 dalle "Legione Truppe Leggere" ed è istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. Il comandante generale della Guardia di Finanza è di nomina politica, ha funzione di alta direzione della globale attività istituzionale. Fino al 2010 è stato, per legge, un generale di corpo d'armata dell'Esercito Italiano e non della Guardia di Finanza stessa. La legge 3 giugno 2010 n. 79, promulgata su impulso delle Commissioni Difesa e Commissioni Finanze della XVI Legislatura, stabilì che anche i generali di corpo d'armata della Guardia di Finanza potessero ricoprire il ruolo di comandante generale.</i>



SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

1.2 LA SEDE OGGETTO DEI LAVORI

DATI IDENTIFICATIVI SEDE

Sede	PALERMO CATANIA MESSINA RAGUSA SIRACUSA ENNA CALTANISSETTA TRAPANI AGRIGENTO
Indirizzo	Vedi Capitolato Tecnico
Riferimenti e Recapiti Telefonici	Vedi Capitolato Tecnico
Settore/Attività	Caserme
SPRESAL	Palermo Catania Messina Ragusa Siracusa Enna Caltanissetta Trapani Agrigento
ISPETTORATO DEL LAVORO	Palermo Catania Messina Ragusa Siracusa Enna Caltanissetta Trapani Agrigento
COMANDO PROVINCIALE VV. F.	Palermo Catania Messina Ragusa Siracusa Enna Caltanissetta Trapani Agrigento

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unità produttiva in oggetto, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
Datore di Lavoro	<i>GENERALE DI DIVISIONE ROBERTO MANNA</i>
Preposti Individuati	<i>VEDI DVR GENERALE E SPECIFICO DEI VARI SITI</i>
RSPP	<i>COMANDO REGIONALE GDF SICILIA – M.LLO ORDINARIO STEFANO CASÀ</i>
ASPP	<i>VEDI DVR GENERALE E SPECIFICI DEI VARI SITI</i>
Medico Competente	<i>PROF. DOTT.VENERANDO RAPISARDA – Medico Coordinatore</i>
RLS	<i>VEDI DVR GENERALE E SPECIFICO DEI VARI SITI</i>
Addetti Antincendio e Gestione Emergenze	<i>VEDI PIANO DI EMERGENZA DEI DIVERSI IMMOBILI</i>
Addetti al Primo Soccorso	<i>VEDI PIANO DI EMERGENZA DEI VARI SITI</i>

1.3 DESCRIZIONE DEL SITO DOVE SI SVOLGERÀ IL SERVIZIO APPALTATO

Considerata la tipologia dell'appaltato e delle caratteristiche sia strutturali che organizzative delle diverse sedi dove verrà svolto il servizio, i fattori che influiscono sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza sono molteplici, inoltre non è da sottovalutare il numero di personale interno ed esterno che potrà essere presente durante le fasi che caratterizzano l'intervento di **"SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE "A CHIAMATA" DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE, STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS"**. Partendo comunque dalle modalità di esecuzione del Servizio e degli interventi oggetto della presente procedura di affidamento, si possono sicuramente raggruppare sia rischi Generali che Specifici dell'Appalto in oggetto.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

1.4 DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente **DUVRI** allegato al Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto il “**SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE “A CHIAMATA” DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE, STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS**”.

La procedura per l’affidamento del Servizio è un Lotto Unico distinto in pulizia Alloggi e Alloggi in diverse Sedi riservati ai militari in missione (ALMIS). Le attività richieste consistono in una serie di servizi le cui specificità sono riportate nel Capitolato Tecnico Lotto A/1 e Lotto A/2 a cui si rimanda per il dettaglio.

La durata temporale dell’intervento è di 24 mesi e comunque con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Ditta Aggiudicataria dovrà designare un Responsabile per la Cooperazione ed il Coordinamento in funzione di sicurezza per svolgere le funzioni di Cooperazione e di Coordinamento ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni. Il Responsabile si impegnerà a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L’Ente si impegna a:

- garantire un accesso libero e agevole e sicuro alle zone di intervento del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- garantire l’accesso ai locali ed aree ove siano situati i Beni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- assicurare che siano rispettate le istruzioni della Ditta Aggiudicataria in relazione al servizio di movimentazione autonoma.

Le prestazioni oggetto del Capitolato dovranno essere effettuate esclusivamente da personale dipendente della Ditta Aggiudicataria.



SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

Nei confronti del proprio personale la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. Inoltre la ditta dovrà osservare la vigente legislazione in materia di previdenza, assicurazioni, tutela e assistenza del personale dipendente, restando a carico della ditta tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente in materia. Di tale osservanza la ditta aggiudicataria ne risponderà in proprio sollevando L'Ente Committente Guardia di Finanza – Sicilia.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a presentare l'elenco del personale dipendente assegnato all'esecuzione del contratto. Eventuali variazioni di detto elenco dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente.

Il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere adeguatamente equipaggiato con indumenti idonei e con tesserino di riconoscimento, indicante il nominativo e la mansione del lavoratore, nonché la ragione sociale della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fare osservare al proprio personale addetto all'esecuzione dell'appalto, tutte le disposizioni che regolano l'accesso nella Sede oggetto dei lavori da appaltare.

Il personale addetto all'esecuzione dell'appalto non è autorizzato a frequentare luoghi diversi da quelli stabiliti.

Il servizio proposto non dovrà determinare alcun disagio per la normale attività e la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle istruzioni e disposizioni impartite dall'Ente.

1.5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE EFFETTUATE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE NEI LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività della Amministrazione Appaltante che potranno essere coinvolte nell'appalto sono riconducibili a quelle che normalmente vengono svolte in una caserma della Guardia di Finanza.

In particolare potranno essere coinvolte quelle strettamente legate alla percorrenza degli spazi interni ed esterni da parte del personale, che di fatto svolge la propria attività all'interno del plesso.

Tutto il personale operante nella struttura oggetto dell'appalto potrebbe essere potenzialmente coinvolto anche se in modo molto residuale.



1.6 RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi di quanto previsto all'art.26, comma1, lett. b, del D.lgs.81/08 il Committente fornisce alle Imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sopra richiamata norma è stato predisposto un Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d'opera, che costituisce parte integrante del presente DUVRI ed a cui si rimanda (Allegato 1).



SEZIONE 2 APPALTI

2.1 PREMESSA

La presente sezione è finalizzata a fornire un quadro completo delle attività svolte presso le unità produttive dove si svolgeranno le attività indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e per la quale viene redatto il presente DUVRI.

L'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze si articola nel rispetto della metodologia prevista nella

***FASE A:** fase in cui l'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;*

***FASE B:** fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criteri o di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa) e/o successiva all'aggiudicazione;*

Viene di seguito descritta l'attività affidata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.).

2.2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (descrizione sintetica)

Il presente DUVRI allegato ai documenti di gara ha per oggetto la ***"SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE "A CHIAMATA" DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE, STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS"***.

Il contratto prevede:

ogni attività inerente la pulizia di diversi locali quali alloggi, locali di pertinenza, spogliatoi, bagni, ufficio campo di calcetto, sala convegni Caserma Cangialosi.

2.3 LA DITTA AFFIDATARIA

RAGIONE SOCIALE	DA INDICARE
SEDE LEGALE	DA INDICARE
TELEFONO/FAX	DA INDICARE
C.F. P.IVA	DA INDICARE
SETTORE/ATTIVITÀ	PULIZIE- SANIFICAZIONE- IGIENIZZAZIONE COD. ATECO 81.2
RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	DA INDICARE
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE	DA INDICARE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA DELLA DITTA	
DATORE DI LAVORO	DA INDICARE
RSPP	DA INDICARE
MEDICO COMPETENTE	DA INDICARE
ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE	DA INDICARE
OGGETTO DELL'APPALTO	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE "A CHIAMATA" DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE, STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS
DURATA DELL'APPALTO	24 MESI CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
AREA LAVORI: PIANO, AREA SPECIFICA	SPAZI INTERNI
NUMERO LAVORATORI	DA DEFINIRE
ORARIO DI LAVORO	DA DEFINIRE
PERIODICITÀ DEI LAVORI	DA DEFINIRE
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE



SEZIONE 3

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza, partendo dall'analisi dei rischi presenti nelle strutture e dei rischi introdotti dall'appaltatore. Si procederà successivamente con l'identificazione e descrizione degli eventuali rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 RISCHI TIPICI

3.2.1 Rischi Fisici

Per gli operatori esterni, occorre considerare la potenziale presenza di un rischio di natura strutturale tipico dell'edificio oggetto di interventi di manutenzione o di lavorazione oggetto dell'appalto.

Gli operatori dovranno pertanto indossare idonei dispositivi individuali di protezione con particolare riferimento alla protezione della testa, dei piedi e delle mani. Prima di indossarli è necessario togliere anelli, bracciali, orologi ed altri simili oggetti che ne facilitano la rottura; inoltre ci si deve lavare accuratamente le mani prima e dopo il loro impiego. Quando si indossano i guanti non vanno toccati telefoni, rubinetti, maniglie ed altri oggetti di uso promiscuo. Quando si rompono, i guanti vanno sostituiti immediatamente. Dopo l'uso, i guanti vanno tolti avendo cura di non toccare la loro superficie esterna e vanno eliminati in appositi contenitori per i rifiuti.

Inoltre in base agli ambienti o alle attività eseguite dall'appaltatore, si procederà alla valutazione specifica in fase di riunione di coordinamento, da convocare prima dell'avvio delle attività previste nel contratto. Sarà consigliabile effettuare una adeguata prevenzione dei rischi nella Struttura oggetto dell'Appalto. Nel caso specifico, trattandosi di attività con presenza non continuativa del personale dell'Appaltatore, prima di avviare qualsiasi attività, inerente l'appalto, è necessario verificare la sussistenza di eventuali variazioni delle condizioni di rischio e, nel caso, valutare l'eventuale aggiornamento della Valutazione del rischio da interferenza. Allo scopo sarà compito del Dirigente e/o del Preposto dell'organizzazione del Committente e del Preposto all'esecuzione del contratto, individuato dall'Appaltatore, provvedere all'aggiornamento predetto ed all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3.3 ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

Le attività che possono potenzialmente creare significative interferenze tra l'organizzazione del Committente e quella dell'Appaltatore, si possono generalmente individuare in:

- Esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Ente, in presenza di utenti e con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi e lavori presso la sede oggetto del presente appalto.
- Trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie per svolgere le lavorazioni o per fornire i servizi oggetto dell'appalto.
- Sosta per il carico e scarico dei materiali.

I conseguenti rischi da interferenza possono sintetizzarsi in:

- 1) Presenza di altre imprese.
- 2) Utilizzo dei servizi igienici da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice.
- 3) Gestione delle emergenze e Luoghi di lavoro.
- 4) Lavori in presenza di fonti di rischio specifiche
- 5) Trasporto materiali
- 6) Carico e scarico materiali
- 7) Viabilità
- 8) Intralcio dovuto al transito, manovra e sosta dei mezzi
- 9) Raccolta e smaltimento rifiuti

Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, sono state rilevate interferenze fra i lavori appaltati e le attività svolte nelle strutture oggetto dei lavori; si procede quindi alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza, come di seguito riportato.

3.3.1 Area/ Attività di Interferenza

L'appalto in oggetto avrà interferenze in tutte le aree sia interne che esterne al momento della consegna e trasferimento dei materiali e attrezzature nei locali previsti.

Le attività che possono creare significative interferenze tra le lavorazioni della ditta appaltatrice e quelle del committente, si possono sintetizzare in:

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

- 1) Accesso e viabilità interna nelle aree esterne dove si dovrà svolgere il servizio
- 2) Interferenza tra il personale dell'appaltatore e gli operatori scolastici, tecnico-amministrativi interni personale esterno
- 3) Interferenze con altre ditte durante le normali operazioni di consegna o prelievo materiali e attrezzature
- 4) Interferenze con altre ditte durante le normali operazioni di manutenzioni ordinarie e straordinarie
- 5) Attività di qualsiasi genere previste dal contratto.

3.4 RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione degli appalti sopra descritti, comprendono sia i rischi generali, presenti in tutte le attività connesse all'esecuzione di appalti all'interno della struttura dell'Ente, che guardano in particolare le operazioni di pulizia, trasporto e smaltimento rifiuti, sia i rischi specifici per il singolo appalto.

Di seguito si riporta la scala delle probabilità **P** e quella del danno **D** in modo da individuare l'indice di rischio **R**.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

Tabella 1 - Scala delle Probabilità P

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'ISPESL, etc.). - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

Definiti il danno e la probabilità, viene automaticamente graduato l'indice di rischio mediante la formula

$$IR = P \times D$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafica del tipo indicato in Figura 1, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Figura 1 - Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: $R = P \times D$

	4	4	8	12	16
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
	D – Danno				

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata:

IR > 8	Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 ≤ IR ≤ 8	Il rischio è medio / alto, controllato, ma richiede attenzione costante per contenerne e/o ridurre l'entità
2 ≤ IR ≤ 3	Il rischio è medio / basso, controllato, ma richiede comunque un monitoraggio finalizzato al mantenimento della condizione
IR = 1	Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

Vengono altresì riportate le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed i relativi costi della sicurezza.

3.5 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

Attività/fase operativa	Rischi da interferenze	P	D	R	Misure da adottare dall'appaltatore	Misure da adottare dal committente	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze
Presenza del Personale del Committente e di Utenti Esterni	Potenziale coinvolgimento dei lavoratori dell'Ente e degli utenti in aree di lavoro della ditta appaltatrice	1	2	2	Comunicazione della presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro dei propri dipendenti.	Laddove possibile l'azienda appaltatrice svolgerà le attività previste negli orari di assenza di personale ed utenti dell'Ente. Qualora non sia possibile, l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi e da segnalare agli astanti l'impraticabilità di tali spazi	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Presenza di Altre Imprese	Potenziale coinvolgimento dei lavoratori del committente e delle altre ditte appaltatrici in aree di lavoro della ditta appaltatrice	1	2	2	Comunicazione della presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro dei propri dipendenti. Divieto di utilizzo di attrezzature del committente o di altre ditte presenti.	Organizzazione delle attività a ledanongene rare sovrapposizioni. Informazione delle ditte appaltatrici di tutte le ditte presenti sul posto.	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Utilizzo dei Servizi Igienici da Parte dei Lavoratori della Ditta Appaltatrice	Rischio biologico dovuto al contatto	2	1	2	Informare i lavoratori del rischio.	Laddove possibile saranno utilizzati dei servizi igienici esclusivi per il personale della ditta appaltatrice, qualora ciò non fosse possibile si utilizzeranno i servizi igienici a servizio del personale operante all'interno dei plessi dell'Ente	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente

Attività/fase operativa	Rischi da interferenze	P	D	R	Misure da adottare dall'appaltatore	Misure da adottare dal committente	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze
Gestione delle Emergenze e Luoghi di Lavoro	Infortunistico, trasversale. Mancata conoscenza del piano di emergenza e delle relative procedure da parte del personale di imprese esterne. Ingombro vie di esodo e rimozione o spostamento presidi antincendio.	1	3	3	Informazione sulle procedure stabilite dal committente in caso di emergenza ed evacuazione. Comportamenti non conformi del personale esterno (ostruzione vie di fuga e/o mezzi di estinzione con materiale della ditta appaltatrice). Corrette procedure di utilizzo di sostanze infiammabili. Comunicazione della presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro dei propri dipendenti.	Presenza di piano di emergenza. Procedura specifica per l'intervento del Servizio di Primo Soccorso e dei Presidi per le emergenze sanitarie. Informazione alla ditta appaltatrice sui contenuti del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare.	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Lavori in Presenza di Fonti di Rischio Specifiche	Esposizioni accidentali a fattori di rischio specifici	2	2	4	Informazione ai dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa sulla sicurezza.	Informazione alla ditta appaltatrice sui rischi presenti nel luogo di esecuzione del contratto. Fornitura del piano di gestione delle emergenze.	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Viabilità	Incidenti in genere	1	3	3	Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente le norme riportate nel Codice di Sicurezza Stradale.	Limitazione della velocità a massimo 20 km/h nelle aree di pertinenza dell'Ente	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	Presenza di materiale di rifiuto sul luogo di lavoro lungo percorsi o aree utilizzate da personale operante presso la struttura	2	2	4	E' obbligo dell'impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti che si generano. terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine.	Individuare e informare la ditta appaltatrice delle aree predisposte per lo stoccaggio temporaneo	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente

Attività/fase operativa	Rischi da interferenze	P	D	R	Misure da adottare dall'appaltatore	Misure da adottare dal committente	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze
Trasporto Apparecchiature, Materiali Ecc.	Rischi inerenti la Movimentazione Manuale dei Carichi	1	3	3	- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere concordate, con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. - Utilizzo dei percorsi riservati. - Utilizzo esclusivo di attrezzature proprie per le operazioni di trasporto.	- Predisporre prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati e i percorsi di transito. - Informazione dei dipendenti, degli utenti e delle ditte appaltatrici di tutte presenti sul posto.	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Carico e Scarico Materiali e Attrezzature	Potenziale presenza dei lavoratori del committente, di pubblico e delle altre ditte appaltatrici in aree di carico e scarico della ditta appaltatrice.	1	3	3	- Disposizioni per la sosta nell'area indicata dal committente; - Utilizzo dei percorsi riservati. - Utilizzo esclusivo di attrezzature proprie per le operazioni di scarico. - Accertarsi che il motore sia spento e freno a mano inserito	- Delimitazione di una zona di carico e scarico riservata e di un percorso specifico per il trasporto del materiale da parte della ditta appaltatrice; - Informazione alle ditte appaltatrici di tutte le ditte presenti sul posto.	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente
Transito, Manovra e Sosta di Automezzi nelle Aree Esterne.	Impatti tra autoveicoli, investimenti di pedoni.	2	2	4	Le imprese devono concordare preventivamente con il Committente, le modalità di accesso e i percorsi da utilizzare. Procedere lentamente. Nelle operazioni di retromarcia segnalare la manovra. Parcheggiare il veicolo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito. Accertarsi che l'area sia libera da pedoni. E' vietato stazionare in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse. Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il referente dell'appalto.	Il Committente promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento. Nel corso dell'incontro provvederà a informare le imprese sulle misure da adottare per eliminare i rischi da interferenze. L'attività lavorativa delle varie imprese dovrà essere organizzata in modo tale da non generare (per quanto possibile) sovrapposizioni spaziali (lavori in aree separate) e temporali (lavori in orari diversi),	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente

3.6 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

DITTA AGGIUDICATARIA							
Attività/fase operativa	Rischi da interferenze	P	D	R	Misure da adottare dall'appaltatore	Misure da adottare dal committente	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze
Servizio di Pulizia, Sanificazione e Igiene Ambientale "a chiamata" dei locali adibiti a Servizi Alloggiativi, Sale Convegno/Ricreative, Strutture Sportive e ALMIS	Trasversali Rischio di inciampo-urto (deposito attrezzature) Probabile interferenza di tipo logistico tra il personale operante nella sede o aree oggetto dell'intervento e personale della ditta incaricata	2	1	2	Effettuare le operazioni tenendo in considerazione anche la presenza del personale operante presso la struttura. (personale e utenti). Segnalare i pericoli mediante cartellonistica e segnali specifici. Svolgere le attività seguendo le indicazioni contenute nel Contratto di affidamento dei servizi. Eventuale utilizzo di prodotti inquinanti dovrà effettuarsi rispettando le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza. Utilizzare esclusivamente i locali e le aree messe a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e/o deposito di materiali ed attrezzature	Si dovrà prevedere che l'orario di lavoro della ditta appaltatrice possibilmente non dovrà sovrapporsi a quello del personale della sede che lavora in ufficio	Attività di coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente

Check List Raccolta dati Rischi da Interferenze

Tipologia di Rischio	Pericolo Individuato	P	D	R	Livello/Rischio
PRESENZA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA ASP7 E DI UTENTI	SI	1	2	2	MEDIO/BASSO
PRESENZA DI ALTRE IMPRESE	SI	1	2	2	MEDIOBASSO
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DA PARTE DEI LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE	SI	2	1	2	MEDIO/BASSO
GESTIONE DELLE EMERGENZE	SI	1	3	3	MEDIO/BASSO
LAVORI IN PRESENZA DI FONTI DI RISCHIO SPECIFICHE	SI	2	2	4	MEDIO/ALTO
VIABILITA'	SI	1	3	3	MEDIO/BASSO
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SI	1	2	2	MEDIO/BASSO
TRASPORTO APPARECCHIATURE E MATERIALI	SI	1	3	3	MEDIO/BASSO
TRANSITO, MANOVRA E SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE (PIAZZALI, PARCHEGGI, AREE DI LAVORO).	SI	2	2	4	MEDIO/ALTO
CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE	SI	1	3	3	MEDIO/BASSO
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE "A CHIAMATA" DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI ALLOGGIATIVI, SALE CONVEGNO/RICREATIVE, STRUTTURE SPORTIVE E ALMIS	SI	2	1	2	MEDIO/BASSO

3.7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal DUVRI per tutta la durata dell'appalto.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'Appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica).

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

3.8 COSTI PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE

I costi che la Ditta Appaltatrice dovrà sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente all'appalto sopra menzionato, sono riportati nella tabella sottostante e comprendono

- ***misure di coordinamento,***
- ***misure di protezione collettiva.***

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del Codice Civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro che non potranno essere comunque soggetti a ribasso d'asta.

La stima sarà congrua, analitica a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui l'elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Qualora non presenti sul prezziario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Sicilia, i prezzi unitari degli apprestamenti per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi di interferenza nello svolgimento delle attività inerenti il presente Appalto, si riferiscono a prezzi correnti di listino desunte da indagini di mercato.

I Costi degli apprestamenti per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi di interferenza sono riportati nella tabella di seguito restituita.

Servizio di Pulizia, Sanificazione e Igiene Ambientale "a chiamata" dei locali adibiti a Servizi Alloggiativi, Sale Convegno/Ricreative, Strutture Sportive e ALMIS

DESCRIZIONE	Costo	Quantità	U.M.	Costo	Totale
Cavalletto segnaletico attenzione pavimento bagnato 	€ 14,00	25	cad	€ 350,00	€ 350,00
Cono segnaletico da pavimento abbinabile a catena o cartello 	€ 60,00	20	cad	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Catena in plastica alta visibilità a maglie Nero e Giallo per Avviso di Sicurezza 	€ 1,00	50	m	€ 50,00	€ 50,00
Costi per informazione ai lavoratori attuazione delle indicazioni del piano di sicurezza formazione specifica	€ 100,00	1	cad	€ 100,00	€ 100,00
Sopralluogo di Coordinamento	€ 200,00	1	cad	€ 200,00	€ 200,00
				Totale	€ 1.900,00
				Totale Arrotondato	€ 1.900,00

I Costi degli apprestamenti per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi di interferenza ammontano a **€ 1.900,00 (euro millenovecento/00)** IVA esclusa. Tale importo non potrà essere soggetto a ribasso.



ALLEGATO 1
DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE IMPRESE
APPALTATRICI E PRESTATORI D'OPERA



DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente documento informativo è stato elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione in ottemperanza a quanto di sposto dall'art.26 D.lgs.81/08, allo scopo di fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, tenendo conto delle indicazioni presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Amministrazione.

Il presente documento:

- *individua i luoghi di lavoro e le attività che in essi vengono svolte*
- *individua i fattori di pericolo presenti nei luoghi di lavoro*
- *definisce le misure di emergenza stabilite in accordo con le risultanze della valutazione dei rischi*
- *definisce il regolamento di sicurezza che deve essere rispettato dagli appaltatori.*

**RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI, DEGLI IMPIANTI, DELLE
MACCHINE E DELLE ATTIVITA' SVOLTE – estratto del DVR**

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	
Strutture	Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
Organizzazione spazi lavorativi ed ergonomia	L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
Condizioni microclimatiche, illuminazione	I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto
Locali igienico - assistenziali	Nell'attività sono presenti locali igienico - assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona
Impianti elettrici	Gli impianti elettrici sono sottoposti a monitoraggio e verifica a seguito dei quali sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria ove necessario ed integrare la relativa cartellonistica.
Attrezzature ed apparecchiature ad alimentazione elettrica	Le attrezzature presenti sono sottoposte a monitoraggio e verifica a seguito dei quali sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria ove necessario ed integrare la relativa cartellonistica
Impianti tecnologici e di servizio	Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. Gli interventi sugli stessi sono condotti esclusivamente da personale qualificato e/o autorizzato. L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi Ove necessario, sono stabilite le procedure di accesso.
Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza	I luoghi di lavoro sono dotati di vie ed uscite di emergenza idonee a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone. Ove necessario, l'Amministrazione sta provvedendo ad adeguarsi alle norme antincendio al fine del rilascio del CPI.
Rischio di incendio	Sono presenti mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi, come specificato nelle schede di valutazione dei rischi per le diverse tipologie di locali presenti.



MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	
Gestione delle emergenze	È presente un servizio antincendio specificamente dedicato
Locali a rischio specifico	Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

**PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE
STABILITA DAL PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE**

SITUAZIONE	CHE COSA FARE
SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO	– Dare immediata comunicazione alla Squadra gestione emergenze componendo il numero..... – Nell'impossibilità di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare un addetto alle emergenze o attivare il più vicino pulsante di allarme. – Attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.
In caso di attivazione del segnale di <u>PREALLARME</u> COSTITUITO DA UNA SEGNALEZIONE ACUSTICA O VIVA VOCE	– Interrompere le normali attività di lavoro e prepararsi ad una eventuale evacuazione – Attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze
Se il personale dell'Azienda comunica il <u>CESSATO ALLARME</u>	– Riprendere le normali attività
Se viene diramato l'ordine di <u>EVACUAZIONE DELLA SEDE</u>, per attivazione del <u>SEGNALE ACUSTICO</u> <u>DIALLARME</u> O VIVA VOCE o per disposizione della squadra di emergenza	– Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall'addetto alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza
In caso ci si trovi nei locali al di fuori del normale orario di lavoro, quindi in assenza di personale interno	– Richiedere via telefono l'intervento dei soccorsi pubblici • 112 Numero Unico Emergenza – Abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
- c) garantire:
 - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs. 81/2008)
- f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.



NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.
In particolare:

- a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'Amministrazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede, è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell'Amministrazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature per i lavori dovrà essere preventivamente autorizzata.
- e) L'accesso all'edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.
- f) L'orario di lavoro dovrà di norma rispettare l'orario concordato con il Referente dell'Appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art.26 del D.lgs.81/2008, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia della Valutazione dei rischi per l'esecuzione delle attività presso il nostro immobile o del Piano operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna", Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente autorizzati dal Referente dell'Appalto;
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Divieto di passare sotto carichi sospesi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).



ALLEGATO 2

CONDIVISIONE E PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.lgs. n.81/2008 art 26 costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto e costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto e costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto.

E' relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell'Amministrazione interessata, quello dell'Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

Datore di Lavoro Committente	Firma	Data
_____	_____	_____

Impresa Affidataria	Firma	Data
_____	_____	_____



ALLEGATO 3
INFORMATIVA RISCHIO INTERFERENZIALE
COVID-19



Premessa

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizio l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro Committente, di concerto con i responsabili delle U.O. interessate, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze.

La presente Informativa dei rischi va ad integrare il DUVRI redatto, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ***correlandolo all'evoluzione della improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2(cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19.***

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Informativa Preliminare

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi e moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratori e come la MERS e la SARS. Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-CoV-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus Disease dell'anno d'identificazione, 2019.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- La saliva, tossendo e starnutendo;
- Contatti diretti personali;
- Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo Coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti.

Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- In assenza di prodotti detergenti è obbligato l'uso continuo dei guanti;
- Utilizzare mascherine chirurgiche in presenza di rischio medio basso e i DPI (FFP2) in caso di rischio medio alto o alto.

Proteggi gli altri

- Utilizza le mascherine chirurgiche in presenza di rischio medio basso e i DPI (FFP2) in caso di rischio medio alto o alto.
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica;
- In assenza di prodotti detergenti è obbligato l'uso continuo dei guanti;

Misure di Protezione

Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella nota n.1141/2020, vale a dire:

- Lavarsi frequentemente le mani;
- Porre attenzione all'igiene delle superfici, attrezzature e mezzi utilizzati;
- Evitare gli assembramenti,
- evitare i contatti sotto il metro di distanza;

Il DUVRI diventa lo strumento per cercare di contenere la trasmissione riguardo l'emergenza coronavirus in azienda. La principale criticità che deve essere affrontata ricade sì sul datore di lavoro ma soprattutto nei comportamenti da tenere da ogni singola persona /lavoratore.

Nel presente allegato al DUVRI, si vogliono individuare le misure di prevenzione/protezione e, rivolte a contenere/eliminare il contagio del virus tra i lavoratori delle diverse aziende.

In tale aggiornamento si tiene conto del disposto legislativo nazionale e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Siciliana.

In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente avrà cura di informare le Ditte esterne delle misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contagio all'interno dei luoghi di lavoro, attraverso lo strumento delle riunioni di coordinamento della sicurezza.

Durante le varie attività effettuate dai lavoratori di altre ditte, gli stessi dovranno rispettare le distanze minime di sicurezza di almeno 2 metri, evitando qualunque stato di aggregazione.

Per tutte le altre attività, dove non può essere garantita la distanza minima, i lavoratori delle ditte esterne dovranno indossare gli idonei DPI quali:

- Mascherine FFP2
- Guanti di sicurezza
- Occhiali di Sicurezza

Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e restrizioni fornite dal Datore di Lavoro Committente, in relazione ai DVR specifici redatti.

Inoltre nel caso un vostro lavoratore manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al DEC – RUP dell'appalto.



Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).



Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.



Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
 - Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
 - Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
 - Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
 - Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
 - Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
 - Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.
- Inoltre si ricorda che l'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani mono uso o con un dispositivo ad aria calda;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.



Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare e del tempo di azione).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il Rischio di infezione.